



PROCEDURA APERTA, SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 (OGGETTO DELL'APPALTO)

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del "servizio di trasporto scolastico su tutto il territorio comunale in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale comprensivo di servizio di accompagnamento.

Di seguito si riportano, sulla base del servizio relativo all'anno scolastico 2023/2024, i plessi scolastici da servire, il **numero presunto stimato** degli alunni fruitori del servizio:

<i>ISTITUTO COMPRENSIVO "SILVIO SPAVENTA FILIPPI" - AVIGLIANO CENTRO</i>
<u>Plesso in via Enrico Fermi -</u> Primaria- N. trasportati 160
<u>Plesso in via A. Milano -</u> Infanzia -N. trasportati 40 Secondaria di I grado - N. trasportati 30

<i>SCUOLA MATERNA PARITARIA "E. GIANTURCO" - AVIGLIANO CENTRO</i>
Plesso in via Pacini ,9 Infanzia - N. trasportati 15

<i>ISTITUTO COMPRENSIVO "FEDERICO II DI SVEVIA -AVIGLIANO FRAZIONI</i>
FRAZ. LAGOPESOLE <u>Plesso in via Giacomo Leopardi</u> Primaria- N. trasportati 50 Secondaria di I grado- N. trasportati 40 <u>Plesso in via Orto Botanico</u> Infanzia - N. trasportati 17
FRAZ. POSSIDENTE <u>Plesso in via</u> Infanzia- N. trasportati 3 Primaria- N. trasportati 16
FRAZ. SANT'ANGELO <u>Plesso in via</u> Infanzia- N. trasportati 9 Primaria- N. trasportati 40 Secondaria di I grado- N. trasportati 8

Si precisa che l'articolazione dei plessi scolastici potrà subire variazioni per eventuale dimensionamento scolastico, per indisponibilità temporanea degli immobili sede dei vari plessi e/o per valutazioni dell'Amministrazione comunale, che potranno rendere necessaria una diversa collocazione degli alunni sul territorio. Tali circostanze non incideranno sull'appalto che dovrà essere garantito agli stessi patti e condizioni e con le modalità di cui al presente capitolato.

L'aggiudicatario ha la facoltà di gestire secondo la propria organizzazione, fermo restando l'obbligo di garantire il servizio per come descritto nel presente capitolato e nell'allegato Progetto di gestione a tutti gli utenti afferenti a ciascun plesso in base alla competenza territoriale.

Il servizio di trasporto scolastico è soggetto alla disciplina dettata dal D. Lgs. n. 36/2023 ("Nuovo codice degli appalti") nonché alle disposizioni legislative vigenti in materia di trasporti, e in particolare:



- Legge Regionale n. 21 del 20.06.1979;
- Legge n. 218/2003 (*"Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"*);
- D. Lgs. n. 285/1992 (*"Nuovo codice della strada"*);
- D.M. 18/04/1977 (*"Caratteristiche costruttive degli autobus"*);
- D.M. 31/01/1997 (*"Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico"*);
- Circolare D.G. n. 23/1997 del Ministero dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti.

L'appaltatore è tenuto a osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti adottati in data successiva all'affidamento del servizio.

Tutti i dati indicati nell'allegato "A" sono relativi all'anno scolastico 2023-2024 e pertanto **meramente indicativi, in quanto potranno essere oggetto di modifiche, riduzioni o integrazioni**, per orari o percorsi che, l'Amministrazione comunale comunicherà alla Ditta prima dell'inizio di ogni anno scolastico. Il dato presunto non vincola in alcun modo l'Amministrazione affidataria e dunque potrà variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento durante la vigenza del rapporto contrattuale per effetto del volume delle iscrizioni annuali al servizio o per qualsiasi motivazione connessa ad un'eventuale diversa organizzazione dello stesso. Tali circostanze non incideranno sull'appalto che dovrà essere garantito agli stessi patti e condizioni e con le modalità di cui al presente capitolato.

L'affidamento sarà effettuato mediante una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, con gara da espletarsi tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza.

ART. 2 (DURATA DEL SERVIZIO)

La durata del servizio di cui al presente capitolato è fissata in n. 3 (tre) anni scolastici (2024/2025-2025/2026-2026/2027), con opzione di rinnovo per ulteriore tre anni scolastici, oltre eventuale proroga tecnica, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito Codice dei Contratti) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il periodo di articolazione del servizio è quello fissato dal calendario scolastico regionale, ovvero, se diverso, quello deliberato e adottato dagli organismi degli Istituti scolastici.

Esso deve essere svolto dal primo giorno di apertura ufficiale della scuola all'ultimo giorno di chiusura, esclusi i periodi delle festività natalizie e pasquali o per altre cause di chiusura disposte dalle Autorità scolastiche e/o dall'Ente appaltante.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere alla consegna anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 3 (CLAUSOLA OCCUPAZIONALE)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023 viene inserita nel presente capitolato speciale, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifica clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato dal precedente aggiudicatario, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel presente capitolato.



ART. 4 (IMPORTO A BASE DI GARA, VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO)

L'importo dell'appalto per il servizio nel triennio indicato è stimato in **euro 946.431,84**, oltre IVA al 10%, di cui costi per la sicurezza da rischi da interferenza pari a zero.

In caso di eventuale rinnovo del contratto d'appalto per ulteriori tre annualità il valore stimato del presente appalto pubblico, come somma tra il valore per il triennio e il valore del rinnovo, ammonta a presunti euro 1.892.863,70, oltre IVA al 10%, di cui costi per la sicurezza da rischi da interferenza pari a zero. Gli importi relativi alla procedura di gara in oggetto sono i seguenti:

	COSTO ANNUALE	COSTO TRE ANNI	COSTO SEI ANNI
Base di gara	315.477,28	946.431,84	1.892.863,68
IVA 10%	31.547,73	94.643,19	189.286,38
Totale	347.025,01	1.041.075,03	2.082.150,06

Si precisa che non vi sono spese per la sicurezza imputabili ad interferenze o alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della Stazione Appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto, gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero .

ART. 5 (MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO)

Il servizio di trasporto scolastico è svolto all'interno del territorio comunale ed è rivolto agli alunni delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado. Altresì il Servizio comprende l'assistenza e la vigilanza degli alunni trasportati con la presenza di un assistente su ogni scuolabus.

Il servizio di trasporto scolastico oggetto del capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà subire sospensioni e/o interruzioni. In caso di sospensioni e/o interruzioni anche parziali del servizio, e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per assicurare l'esecuzione d'ufficio del servizio, anche attraverso affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'aggiudicataria e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questa applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni.

Qualora la sospensione o l'interruzione del servizio derivino da cause di forza maggiore (ad es. emergenza neve, condizioni meteorologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali, etc.) l'affidatario dovrà darne comunicazione al Comune con la massima urgenza.

Il presente servizio è da considerarsi, inoltre, servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge n. 146/1990 (*"Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali"* e ss.mm.ii): pertanto l'affidatario dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di sciopero nei servizi essenziali.

I fruitori del servizio devono essere muniti dell'apposito tesserino di viaggio, fornito dall'Ente appaltante e consegnato al personale a bordo, recante la dicitura *"Comune di Avigliano – servizio trasporto scolastico"*. L'Ente appaltante fornisce, entro il giorno 10 di ogni mese, gli elenchi degli utenti fruitori del servizio per il mese in corso.

La salita a bordo degli scuolabus potrà essere consentita solo agli alunni in possesso del tesserino di viaggio. Le tariffe mensili per l'accesso al servizio a carico delle famiglie sono determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio di trasporto scolastico deve essere svolto sempre con mezzi omologati secondo la normativa vigente. Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto del calendario scolastico, per tutti i giorni di attività nei singoli plessi e negli orari stabiliti in relazione alle attività didattiche.

Il servizio dovrà essere assicurato nel rispetto degli orari di entrata e uscita degli alunni deliberati e adottati dagli Istituti scolastici, con eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l'anno scolastico e nel corso dell'affidamento. Le eventuali modifiche circa le modalità di svolgimento del



COMUNE di AVIGLIANO
SETTORE I AMMINISTRATIVO

C.so Gianturco,31
85021 Avigliano (Pz)
Tel 0971.701811

servizio che si rendessero necessarie nel corso della durata dell'appalto, per cause di forza maggiore e/o per circostanze di interesse pubblico, e che dovessero comportare uno spostamento del plesso scolastico di riferimento, l'attivazione di ulteriori percorsi, la variazione di percorsi, le linee, i punti di raccolta, il numero degli studenti da trasportare, le località da raggiungere, l'aumento o la diminuzione del chilometraggio dei percorsi, le fermate e il numero dei mezzi da mettere a disposizione, dovranno essere effettuate dall'aggiudicatario agli stessi patti e condizioni, senza costi aggiuntivi.

Gli orari del servizio sono da ritenersi flessibili e potranno subire variazioni anche a causa di uscite anticipate o altro (assemblee, scioperi, o altra evenienza del personale scolastico, o altre cause non prevedibili). Tali modifiche saranno comunicate ogni qualvolta se ne riscontri la necessità e dovranno essere effettuate senza ulteriore costo aggiuntivo.

L'oggetto della gara si intende integrato con la previsione del servizio aggiuntivo relativo all'effettuazione di uscite didattiche, culturali, sociali e attività extrascolastiche, da garantire a favore delle Scuole e delle attività organizzate dal Comune, nei cui confronti il servizio viene reso. Tali uscite dovranno in ogni caso essere sempre preventivamente autorizzate dal Comune. Sono comprese nell'importo posto a base di gara uscite didattiche, culturali, sociali e attività gratuite extra nel limite di n. 5 uscite in misura non inferiore a 100 km per ognuna, nell'arco di ciascun anno scolastico (come eventualmente aumentate in sede di offerta).

Il controllo sui minori dovrà essere esercitato dal momento iniziale/luogo in cui si effettua la fermata per la salita a bordo sino a quando allo stesso si sostituisce quello del personale scolastico nel momento in cui i minori saranno sotto la custodia della scuola, e, al ritorno, dal momento iniziale della consegna da parte del personale della scuola sino a quando allo stesso si sostituisce quello dei genitori/tutori/delegati presenti alla fermata, escluso gli alunni della scuola media con autorizzazione dei genitori alla discesa da soli dai mezzi.

Rimane confermato l'obbligo del servizio di assistenza degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado con personale appositamente incaricato dall'appaltatore.

In caso di assenza alla fermata di un genitore/tutore/delegato, il minore, terminato il percorso, dovrà essere condotto dall'autista in luogo custodito.

Sono direttamente ammessi alla fruizione del servizio di trasporto scolastico gli alunni portatori di handicap deambulanti, che non necessitano di accompagnamento e di mezzi specifici per il trasporto.

Il servizio deve essere garantito comunque e sempre su strada pubblica (statale, provinciale, comunale). Esso consiste nella salita degli utenti nei punti di raccolta/punti di fermata agli orari stabiliti e nella discesa presso i relativi plessi scolastici di appartenenza e viceversa, ovvero per il ritorno la salita degli utenti avviene presso il plesso scolastico individuato come capolinea e il percorso verrà effettuato a ritroso con la discesa degli utenti nei punti di raccolta/punti di fermata agli orari stabiliti.

I punti di raccolta/punti di fermata potranno essere soggetti a modifiche nel corso dell'anno scolastico in base al numero dei fruitori del servizio o delle modifiche di strade e località da servire.

È consentito, nell'ambito dello stesso percorso, il trasporto contemporaneo degli alunni della scuola Primaria, della scuola dell'Infanzia e Secondaria di I grado, sempre che le capacità del mezzo utilizzato lo permettano. Ogni mezzo dovrà essere dotato di un cartello chiaramente leggibile dall'esterno, recante l'indicazione *"Servizio di trasporto scolastico del Comune di Avigliano - Linea n. ___"*.

Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati in genere; a tale proposito, in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza, e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi. È fatto obbligo all'appaltatore garantire il servizio anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a eventi eccezionali, scioperi, riunioni o altro del personale docente o comunque per cause impreviste ed imprevedibili, siano diversi da quelli programmati. In tali casi l'Amministrazione dovrà fare richiesta preventiva via pec o, in casi eccezionali, per vie abbreviate come il telefono o altro. Nel caso in cui per guasto al mezzo, incidente o malessere temporaneo dell'autista, o per qualsiasi altro



valido motivo si debba interrompere lo svolgimento del servizio in corso d'opera, l'appaltatore è tenuto ad intervenire con i mezzi di scorta e il personale necessario in tempi e modalità tali da garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati. Non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio, fatta eccezione per il personale accompagnatore.

L'affidatario del servizio sarà tenuto a partecipare, con un proprio Responsabile referente, a eventuali incontri collettivi programmati dall'Amministrazione per illustrare i percorsi e per rilevare le richieste dell'utenza. Inoltre l'affidatario deve tenere incontri con l'Amministrazione comunale, prima dell'inizio dell'anno scolastico, per la programmazione generale del servizio e ogni qualvolta l'Amministrazione comunale lo riterrà necessario.

ART. 6 (ITINERARI DEL SERVIZIO)

L'allegato "A" al presente capitolato, denominato *"Elenco delle Linee trasporto scolastico"*, contiene le linee, con i relativi itinerari, di percorrenza giornaliera presso le scuole e il rispettivo chilometraggio A/R. I percorsi e i chilometri giornalieri riportati nell'allegato "A" sono riferiti all'anno scolastico 2023/2024. Essi hanno solo valore indicativo e di stima allo scopo di poter meglio formulare l'offerta. Il totale complessivo indicativo dei chilometri giornalieri è in numero approssimativo in Km. 757,19. Il totale complessivo dei chilometri annui è in numero approssimativo in Km. 172.639,32. I chilometri stimati non tengono conto degli spostamenti tecnici da e per la rimessa di cui deve disporre la ditta appaltatrice nel territorio comunale. Le linee, i percorsi, gli orari e i chilometri sono soggetti a variazioni e modifiche, come già in precedenza indicato, sulla base delle effettive necessità dell'utenza scolastica in aumento o in diminuzione, ai plessi da servire, ad eventuali decisioni assunte dalle autorità scolastiche e/o dall'Amministrazione Comunale.

ART. 7 (VARIAZIONI)

Poiché il numero dei trasportati e dei km previsti e indicato nel presente Capitolato può variare in relazione a diversi fattori, i quantitativi indicati sono stimati, puramente indicativi, non impegnativi per la Stazione Appaltante e validi ai soli fini della formulazione dell'offerta.

Il Comune si riserva la possibilità di variare, ridurre o aumentare l'entità del servizio di trasporto, con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale nei limiti del 10 per cento del valore del contratto a norma dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, senza che da parte dell'appaltatore possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere. In particolare, nel caso in cui, nel corso dell'appalto, si presenti la necessità di utilizzo di ulteriori mezzi e personale rispetto a quelli previsti, dovuti ad un maggior numero di iscrizioni, l'appaltatore si impegna a fornire i mezzi e il personale aggiuntivi, previo contraddittorio con la Stazione appaltante per concordare il relativo corrispettivo, in applicazione dei casi previsti al richiamato art. 120. Parimenti, se in corso dell'appalto si presentasse la necessità di utilizzare un minor numero di mezzi e personale rispetto a quanto previsto, per calo di iscrizioni o per diverse scelte dell'Amministrazione in ordine ai percorsi da effettuare, l'appaltatore è tenuto ad accettare tali modifiche, ivi inclusa la contrattazione del nuovo minor prezzo.

ART. 8 (PAGAMENTI)

Il costo relativo al servizio in oggetto sarà riconosciuto all'appaltatore come corrispettivo versato in 9,5 rate mensili (settembre 1/2 della rata – ottobre-giugno rata intera) per ciascun anno scolastico. Il corrispettivo sarà determinato sulla base delle risultanze di gara.

Per i servizi forniti, l'appaltatore emetterà mensilmente fattura elettronica, posticipata per i mesi di servizio, recante CIG, descrizione del servizio e periodo di riferimento. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata a mezzo di mandato di pagamento entro 30 (trenta) giorni, previa acquisizione del DURC.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice dei Contratti, qualora il DURC acquisito segnali un'inadempienza contributiva, l'ente tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, e provvederà a disporre direttamente il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC agli enti previdenziali e assicurativi.



ART. 9 (MEZZI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO)

Le prestazioni oggetto del servizio dovranno svolgersi con mezzi di proprietà dell'operatore economico aggiudicatario, ricoverati in rimessaggio privato, senza alcuna interferenza nelle fasi di ingresso e uscita dei mezzi.

Il trasporto dovrà essere effettuato con almeno n. 10 (dieci) scuolabus, di cui due di scorta, tali da essere in numero e capienza adeguati (dal conteggio vanno comunque esclusi i posti destinati all'autista), di cui:

- 1 scuolabus da n. 51 posti a sedere;
- 1 scuolabus da almeno 50 posti a sedere;
- 1 scuolabus da almeno n. 46 posti a sedere;
- 1 scuolabus da almeno n. 43 posti a sedere;
- 1 scuolabus da n. 42 posti a sedere;
- 2 scuolabus da n. 32 posti a sedere;
- 1 scuolabus da n. 29 posti a sedere;
- 1 scuolabus di scorta da n. 32 posti a sedere;
- 1 scuolabus di scorta da n. 29 posti a sedere.

Tutti gli automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno essere dotati di ABS, sistema di climatizzazione e di ogni altra dotazione tale da garantire la sicurezza della circolazione e l'espletamento del servizio come descritto nel presente Capitolato e nell'allegato A. Inoltre, essi dovranno essere omologati tutti per il trasporto delle scuole dell'obbligo (infanzia, primaria e secondaria di I grado), e rispondenti alle vigenti disposizioni di legge in materia per quanto riguarda la tipologia, le autorizzazioni, le caratteristiche tecniche e la capienza. Dovranno essere adeguati sia all'utenza prevista che alla tipologia di strade su cui si effettua il servizio ed equipaggiati con ogni strumento necessario a garantire il servizio anche in presenza di neve e ghiaccio.

L'appaltatore è tenuto a:

- a) garantire la disponibilità di automezzi adeguati da impiegarsi in sostituzione di quelli in uso nel caso di guasto meccanico o incidente o altro inconveniente;
- b) garantire le necessarie condizioni di idoneità ed igiene dei veicoli;
- d) apporre sui mezzi utilizzati un cartello ben visibile con la scritta "*Servizio di trasporto scolastico del Comune di Avigliano - Linea n. __*";
- f) rispettare le disposizioni in materia di Circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, condotta di marcia etc.);
- h) assicurare gli automezzi, con onere a carico dell'aggiudicatario, con assicurazione R.C. Auto con massimali nei termini di legge;
- i) custodire i mezzi utilizzati per il servizio in luoghi idonei per la rimessa e la cura degli stessi, posti a una distanza dal luogo di servizio tale da garantire il servizio così come previsto nel presente Capitolato;
- l) organizzare il servizio con adeguati mezzi e personale, assumendo a proprio carico qualsiasi tipo di responsabilità riveniente dal trasporto degli alunni;
- m) garantire la puntuale manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi;
- n) assumere la responsabilità di tutti gli atti e fatti di natura civile e/o penale che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio.

L'appaltatore è l'unico responsabile in caso di incidenti e danni agli utenti e/o a terzi.

ART. 10 (PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO)

L'appaltatore deve effettuare il servizio con personale di provata capacità, onestà e moralità, adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse con gli obblighi derivanti dal contratto.

ART. 11 (OBBLIGHI DELL'APPALTATORE)



L'appaltatore eseguirà l'intero servizio, per tutta la sua durata, con personale qualificato, idoneo allo svolgimento del servizio, alle proprie dipendenze. Il personale impiegato nella conduzione degli automezzi dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei a effettuare il servizio richiesto mentre il personale impiegato per la sorveglianza/accompagnamento a bordo e a terra dovrà possedere idonea professionalità.

L'appaltatore dovrà comunicare, prima dell'inizio del servizio e a ogni variazione successiva, apposito elenco nominativo del personale utilizzato per il servizio e a disposizione per le sostituzioni e per il personale addetto alla guida dovrà essere fornito gli estremi del documento di guida e del CQC.

L'appaltatore si impegna a provvedere all'immediata sostituzione di ogni dipendente che non si attenga in modo scrupoloso alle disposizioni impartite nel capitolato o che comunque risultasse inidoneo allo svolgimento del servizio in termini di professionalità e qualità della prestazione.

Il personale addetto alla guida deve essere in possesso della prescritta patente di guida e CQC (Carta di qualificazione del conducente) per trasporto scolastico ai sensi D.M. 20.12.1991 n. 448.

Il personale adibito alla guida di cui al presente appalto è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni:

- essere munito di un tesserino di riconoscimento corredato da fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, D. Lgs. n. 81/2008);
- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del codice penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
- non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza degli alunni in particolare nei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del mezzo);
- non usare il mezzo durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico per esigenze personali o per trasportare terze persone;
- tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
- effettuare il servizio di trasporto dei bambini solo in presenza dell'accompagnatore.

Il personale di assistenza deve essere munito di un tesserino di riconoscimento corredato da fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, D. Lgs. n. 81/2008) ed è obbligato a osservare le seguenti prescrizioni:

- sorvegliare gli alunni durante la loro permanenza sul veicolo e accertare che tutti siano regolarmente seduti durante il tragitto;
- controllare che gli utenti non arrechino danno a sé stessi e/o agli altri trasportati con comportamenti eccessivi e scorretti;
- aiutare gli alunni nella fase di salita e discesa dal mezzo;
- adoperarsi affinché vengano garantita la massima sicurezza nella fase di discesa dal mezzo fino all'accesso alla scuola stessa e dall'uscita da questa fino alla salita sul veicolo da parte degli alunni;
- controllare che tutti i trasportati siano in possesso del tesserino di viaggio rilasciato dall'Amministrazione e controllare che gli utenti trasportati siano quelli iscritti nell'elenco rilasciato annualmente dalla stazione appaltante;
- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del codice penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;



- non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza degli alunni in particolare nei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del mezzo).

ART. 12 (ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE)

Sono a carico dell'appaltatore imposte e tasse nonché tutti i contributi di assicurazione sociale e i premi per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per il personale alle proprie dipendenze, intendendosi liberata da ogni responsabilità diretta o indiretta l'Amministrazione appaltante, anche per danni a persone e cose.

L'appaltatore deve ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, alle disposizioni legislative, deve osservare i regolamenti, le norme, le prescrizioni in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, e quant'altro possa comunque interessare l'appalto stesso. Nell'esecuzione del servizio di che trattasi, la ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. del personale impiegato.

L'appaltatore deve garantire il Comune contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da sua inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali.

ART. 13 (SOPRALLUOGO)

Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dei luoghi in cui effettuare il servizio in oggetto, e vista la particolarità e l'ampiezza del territorio, le Imprese partecipanti sono tenute obbligatoriamente a effettuare un sopralluogo per la piena ed effettiva verifica e conoscenza dei percorsi e delle condizioni di viabilità. Le caratteristiche del servizio richiesto, quali la numerosità dell'utenza trasportata e delle scuole servite, l'ampiezza territoriale in cui viene svolto, le caratteristiche delle linee (il più delle volte composte da utenza proveniente da scuole diverse) e le caratteristiche del territorio (strade strette e collinari, perciò più difficilmente percorribili da mezzi ingombranti), infatti, denotano una complessità che necessita di essere verificata e valutata. Del sopralluogo effettuato il concorrente dovrà effettuare apposita dichiarazione nella domanda di partecipazione alla procedura di gara, allegando l'attestazione di aver preso visione dei percorsi e delle condizioni di viabilità, e di essere a conoscenza delle sue caratteristiche e delle sue problematiche. L'attestazione di presa visione sarà rilasciata dall'Ufficio Amministrativo del Comune di Avigliano al legale rappresentante, al direttore tecnico o ad altro incaricato dell'impresa concorrente, purché munito di procura o delega scritta.

ART. 14 (RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI)

L'Appaltatore è responsabile integralmente e senza alcuna riserva, eccezione o facoltà di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e verso i terzi dell'esecuzione del servizio, dell'operato e del contegno degli operatori e dei danni, di qualsiasi specie ed entità che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa degli operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte della Stazione Appaltante. L'Appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto si obbliga a stipulare con primario Assicuratore ed a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi o proroghe, i contratti assicurativi per la copertura dei rischi di:

A) Responsabilità Civile Auto (RCA) obbligatoria secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia, per danni arrecati a terzi - inclusi i trasportati - in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dalla Ditta aggiudicataria per l'esecuzione del presente contratto. L'assicurazione dovrà espressamente prevedere, per ciascun veicolo adibito alla prestazione del servizio:

- un massimale di garanzia non inferiore al massimale minimo di legge prescritto per autobus e scuolabus - attualmente stabilito in euro 32.000.000,00 per sinistro;



- l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati;
- Il massimale di garanzia della polizza assicurativa non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'Appaltatore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Amministrazione appaltante.

B) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Prestatori di lavoro (RCO): per danni arrecati a terzi (compreso l'Ente) e per danni sofferti dai prestatori di lavoro, per morte o lesioni, in conseguenza di atti, fatti od omissioni verificatisi in relazione alla prestazione del servizio oggetto del presente appalto e derivanti da eventi diversi da quelli assicurati con la polizza assicurativa RCA di cui alla precedente lett. A), posto che l'Appaltatore stesso è tenuto a rispondere sia per i danni che possono derivare agli utenti nell'esecuzione del trasporto, sia per i danni sofferti dagli utenti in fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto assicurato ovvero in qualsiasi circostanza durante la prestazione del servizio, ove i detti danni non rientrino nell'ambito di operatività dell'assicurazione RCA. Tale copertura dovrà recare un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 3.500.000,00 per sinistro e dovrà prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione:

- ai danni a cose in consegna e/o custodia;
- alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'Appaltatore;
- ai danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con la Ditta, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- ai danni arrecati a terzi (inclusi gli utenti) da dipendenti, soci e collaboratori della Ditta Appaltatrice e/o da altre persone - anche non dipendenti dell'Appaltatore - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

L'operatività o meno delle prescritte coperture assicurative, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della polizza RCT/O ed altresì l'eventuale approvazione espressa dal Committente dell'assicuratore prescelto dalla Ditta aggiudicataria, non esonerano quest'ultima dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative. La Stazione appaltante sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dalla ditta aggiudicataria. La Ditta è tenuta a dare immediata comunicazione all'Agenzia di tutti gli incidenti verificatisi, qualunque sia la loro rilevanza, anche in assenza di danni. Per le responsabilità della Ditta si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.

ART. 15 (CONTROLLI)

Per le operazioni di controllo l'Ente potrà, tramite personale proprio e comunque con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, disporre controlli sul buon andamento del servizio per tutto il periodo della durata dell'appalto. Qualora detti controlli dovessero evidenziare situazioni di carenza o mancanze che possano influire negativamente sul servizio, il Comune si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore per tutti i danni che dovesse essere chiamato a risarcire, salva la facoltà di risoluzione del contratto. Il personale del Comune di Avigliano potrà effettuare ogni segnalazione relativa a qualsiasi rilievo e problema in maniera tempestiva, precisa e circostanziata, al fine di consentire interventi efficaci. L'appaltatore è tenuto a fornire ai sopra indicati responsabili dei controlli tutta la collaborazione necessaria.

ART. 16 (SUBAPPALTO DEL SERVIZIO E CESSIONE DEL CONTRATTO)

Non è ammesso il sub-appalto, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, stanti le specifiche caratteristiche e la delicatezza dei servizi oggetto di appalto, l'età degli utenti finali e le implicazioni per la salute degli stessi. La cessione anche parziale del contratto è vietata, pena la risoluzione immediata e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione comunale, fatta salva la possibilità di richiedere ulteriori risarcimenti per maggiori danni accertati. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto



espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l'Amministrazione. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, si applicherà quanto previsto all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 17 (PENALITÀ)

Salvi casi di risoluzione del contratto, il risarcimento dell'eventuale maggior danno e ogni altra sanzione prevista dal presente capitolato, l'Appaltatore, in caso di svolgimento del servizio in difformità alle prescrizioni di legge e/o del capitolato, sarà tenuto alla corresponsione delle seguenti penali:

- euro 1.000,00 per ogni giorno di mancata effettuazione o interruzione del servizio, per comportamento lesivo dell'incolumità dei passeggeri da parte dell'autista e per grave inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, per gravi ritardi nell'osservanza degli orari di svolgimento del servizio e/o per mancato rispetto degli itinerari e delle fermate previsti, per comportamento lesivo della personalità e/o moralità dei passeggeri da parte dell'autista;
- euro 800,00 per inadeguata manutenzione dei veicoli;
- da euro 100,00 a euro 500,00, secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del presente capitolato non comportante la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a cura del RUP. L'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, per iscritto, entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, si darà corso all'applicazione delle penali. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e saranno addebitate salvo il risarcimento dei danni ulteriori; saranno applicate indipendentemente da altre già contestate per violazioni anorme del codice della strada. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione; in caso di mancato pagamento entro tale termine, l'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento o, in caso di non sufficiente capienza, sull'importo cauzionale, con conseguente obbligo dell'Appaltatore a provvedere, nel termine massimo di cinque giorni dalla richiesta del Comune, al reintegro della stessa. La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'appaltatore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il totale delle penali annue non potrà superare il 5% dell'importo complessivo del contratto, al netto di IVA. Qualora oggettive inadempienze alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali oltre tale limite, il contratto si intenderà risolto *ipso iure*.

ART.18 (CAUZIONE DEFINITIVA)

A garanzia dell'esatta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire Garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 117 del Codice dei Contratti. La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all'articolo 106 del predetto Codice.

ART. 19 (STIPULA DEL CONTRATTO)

Sono a carico dell'appaltatore le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA), regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale si intendono IVA esclusa.

La stipula del contratto avviene con le modalità e i tempi di cui all'art. 18 del Codice dei Contratti. È prevista l'esecuzione anticipata del contratto in via di urgenza a norma dell'art. 17, comma 8 del D.lgs.



36/2023 nelle more della stipula del contratto per evitare un grave danno all'interesse pubblico.

ART. 20 (ESECUZIONE IN DANNO)

Qualora l'appaltatore si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto non eseguito, addebitando i relativi costi all'appaltatore.

ART. 21 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

In caso di grave inadempimento da parte della ditta aggiudicataria, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice Civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate da quest'ultima in sede di offerta.

L'Amministrazione comunale intenderà inoltre risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell'impresa aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
- sospensione o interruzione non autorizzate del servizio o di sua parte per più di due giorni, anche non consecutivi;
- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in sede di gara o successivamente ad essa;
- ammontare delle penali contestate e applicate all'appaltatore in misura superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto (IVA esclusa);
- cessione del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
- liquidazione, fallimento e procedure concorsuali;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto.

In caso di risoluzione del contratto l'Ente appaltante sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

L'aggiudicatario rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

L'Amministrazione comunale conserva piene e intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

ART. 22 (RECESSO)

L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

In caso di recesso dell'Ente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 123 del Codice. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP o Intercent-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con



modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente paragrafo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c.

ART. 23 (TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI)

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e comma 8 della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 12.11.2010, n. 187 l'appaltatore, pena la nullità del contratto, dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, al contratto di cui alla presente procedura. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 24 (NORME ANTIPEDOFILIA)

L'appaltatore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 (*"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI"*). L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l'Amministrazione, che comporterà la risoluzione del medesimo.

ART. 25 (CONTROVERSIE)

Per le controversie che dovessero sorgere tra l'appaltatore e il Comune circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali è competente il Tribunale di Potenza.

ART. 26 (OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE)

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, è tenuto alla dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'appaltatore si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il D.P.R. n. 62/2013 (*"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*) e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'ente, rinvenibile sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente". Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all'Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte della ditta appaltatrice degli obblighi derivanti dai citati codici. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 27 (CLAUSOLA REVISIONE PREZZI EX ART. 29 D.L. N. 4/2022 CONVERTITO IN L. N. 25/2022)

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice di cui all'art. 60 comma 3 lettera b) del Codice dei Contratti.



ART. 28 (INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, vengono fornite le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento è il Comune di Avigliano, con sede in C.so Gianturco n. 31 – 85021 Avigliano (Pz), pec: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it - tel. 0971701811 (centralino).
- Responsabile della protezione dei dati – Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR è l'Ing. Gianluca Arcomano (info@exosoluzioni.it).
- Responsabili del trattamento – Il titolare del trattamento, in caso di affidamento di attività o servizi all'esterno a mezzo di appalto o concessione, nomina i Responsabili dei trattamenti di cui all'art. 28 del GDPR; il relativo elenco, per quanto di competenza e di interesse, è disponibile su richiesta dell'interessato.
- Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento – I Dati Personali forniti verranno trattati dal Titolare nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono raccolti.
- Il trattamento può riguardare categorie di dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR. I dati personali forniti, saranno trattati senza necessità di espresso consenso per le finalità sopra specificate. Il trattamento dei dati personali, sarà effettuato esclusivamente per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o dell'interessato.
- Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento – Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza, l'impossibilità per il Titolare del trattamento di erogare il servizio richiesto.
- Modalità del trattamento – Il trattamento dei dati personali forniti è realizzato per mezzo di qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati di cui all'art. 4 - punto n. 2) del GDPR. I dati personali potranno essere trattati in forma cartacea e con l'ausilio di strumenti elettronici, con l'osservanza d'ogni misura idonea a garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi, con accesso consentito ai soli operatori autorizzati, i quali hanno seguito una formazione specifica e vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza delle persone fisiche. Tutti gli operatori per accedere ai dati informatizzati, sono identificabili e dotati di password personale; l'accesso ai dati personali è consentito solo per le finalità legate al ruolo attribuito al singolo incaricato.
- Il trattamento dei dati personali per le finalità suddette, sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR.
- Tempo di conservazione dei dati – I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità sopra specificate e, comunque, per il tempo stabilito dalla vigente normativa.
- Ambito di diffusione, comunicazione – I dati personali non verranno in alcun modo “diffusi”, ma potranno essere “comunicati”, senza la necessità di un espresso consenso, quando si renda indispensabile per l'adempimento di obblighi di legge.
- Trasferimento dei dati – I dati personali nell'ambito delle finalità suddette potranno essere oggetto di trasferimento, solo ove necessario, verso i Paesi dell'Unione Europea, ma non verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
- Diritti dell'interessato – Si informa che, in qualsiasi momento, in riferimento ai propri dati personali, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Potrà, infine, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, in caso di illecito trattamento o di ritardo o impedimento da parte del Titolare all'esercizio dei Suoi diritti.
 - L'autorità di controllo competente è il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 ROMA – Centralino telefonico: (+39) 06.696771 – E-mail:



COMUNE di AVIGLIANO
SETTORE I AMMINISTRATIVO

C.so Gianturco,31
85021 Avigliano (Pz)
Tel 0971.701811

garante@gdpd.it

- Modalità di esercizio dei diritti – In qualità di interessato, i propri diritti potranno, inoltre, essere esercitati inviando una richiesta al Titolare del trattamento ai contatti sopra specificati.

ART. 29 (DISPOSIZIONI FINALI)

Per tutto quanto non contemplato dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e regolamenti vigenti nella materia specifica.

ALLEGATI:

- Progetto di gestione del servizio di trasporto scolastico.
- Linee.
- Elenco personale.

La Responsabile del Settore/RUP
Dr.ssa Pina Iannielli